

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° agosto 2013

Per le persone assicurate nel piano complementare II si applicano:

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013;
- il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;
- il piano complementare II della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013.

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale 528
3000 Berna 25
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare II	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
4	Riscatto	
Art. 12	Riscatto con prestazione d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	7
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 15	Importi limite	8
Art. 16	Interessi	8
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	8
Art. 18	Tasse	8
6	Entrata in vigore	
Art. 19	Entrata in vigore	9

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

-
- Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**
L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.
-
- Art. 2 **Assicurazione**
Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.
-
- Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**
Al 1° gennaio trasmette il datore di lavoro alla Cassa pensioni Posta, senza riguardo del grado d'occupazione, le componenti salariali variabili, accumulate durante l'anno decorso, da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva una invalidità parziale, il totale delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante l'anno civile.

2 Finanziamento

Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	3.000	6.000	7.000	6.000
35 – 44	4.625	7.625	8.625	7.625
45 – 54	7.750	10.750	11.750	10.750
55 – 65	8.250	11.250	12.250	11.250

Il piano complementare II offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.00	2.00	3.00

Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

3 Prestazioni

Art. 7 Prestazioni nel piano complementare II

Nel piano complementare II sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
 - b. capitali di vecchiaia;
 - c. rendite d'invalidità;
 - d. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
 - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
 - f. prestazioni d'uscita;
 - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
 - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
-

Art. 8 Rapporto con il piano di base

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettere g e h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 70% della rendita di vecchiaia in corso.

Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPGA. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPGA. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

4 Riscatto

Art. 12 Riscatto con prestazione d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	13	410	45
24	26	440	46
25	40	472	47
26	54	503	48
27	68	536	49
28	82	569	50
29	97	603	51
30	112	637	52
31	127	672	53
32	142	708	54
33	158	745	55
34	174	783	56
35	191	822	57
36	211	862	58
37	231	902	59
38	252	944	60
39	273	986	61
40	295	1029	62
41	317	1073	63
42	339	1117	64
43	362	1163	65
44	386		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio disponibile	CHF 120 000
– importo massimo (637%*40 000)	CHF 254 800
– riscatto possibile (254 800– 120 000)	CHF 134 800

Art. 14 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	5	10	15	21	27	33	39	46	36	73	112	152	195	242	291	
27	6	12	19	26	34	41	50	47	38	76	118	160	206	255	306	
28	7	15	23	32	41	50	60	48	40	80	124	169	216	268	322	
29	9	18	27	37	48	59	71	49	41	84	130	177	227	281	338	
30	10	21	32	43	55	68	82	50	43	88	136	185	238	294	354	
31	11	23	36	49	63	78	93	51	46	92	143	194	249	308	370	
32	13	26	40	55	70	87	105	52	48	97	149	203	261	322	387	
33	14	29	45	61	78	97	116	53	50	101	156	212	272	337	405	
34	16	32	49	67	86	107	128	54	52	105	163	221	284	351	422	
35	17	35	54	74	94	117	140	55	54	110	170	231	296	366	440	
36	19	38	59	80	103	127	153	56	56	114	177	240	308	381	458	
37	20	41	64	87	111	138	165	57	59	119	184	250	321	397	477	
38	22	44	69	93	120	148	178	58	61	124	191	260	334	413	496	
39	24	48	74	100	129	159	191	59	63	129	199	270	347	429		
40	25	51	79	107	138	170	205	60	66	134	206	280	360			
41	27	54	84	114	147	182	218	61	68	139	214	291				
42	29	58	90	122	156	193	232	62	71	144	222					
43	30	62	95	129	166	205	246	63	73	149						
44	32	65	101	137	175	217	261	64	76							
45	34	69	106	144	185	229	276									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio accumulato	CHF 20 000
– importo massimo (149%*40 000)	CHF 59 600
– riscatto possibile (59 600–20 000)	CHF 39 600

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 15 **Importi limite**

Vedi allegato a parte.

Art. 16 **Interessi**

Vedi allegato a parte.

Art. 17 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	5.01
59	5.11
60	5.22
61	5.33
62	5.44
63	5.57
64	5.70
65	5.85
66	6.00
67	6.17

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 18 **Tasse**

a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: CHF 300.-;

b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: CHF 150.-.

Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.

6 Entrata in vigore

Art. 19 **Entrata in vigore**

Il piano complementare II della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010 è sostituito dal presente piano complementare II, che entra in vigore il 1° agosto 2013.

